



29/04/2024

CONGEDI PARENTALI – LE NOVITA' A PARTIRE DAL 2024

La Legge di Bilancio 2024 ha disposto l'**elevazione**, dal **30 al 60% della retribuzione**, dell'indennità di **congedo parentale (maternità facoltativa)** per **un'ulteriore mensilità**, in **alternativa** tra i **genitori**, da fruire **entro il sesto anno di vita** del figlio.

Per il **solo anno 2024** la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'**80%** della retribuzione, invece che al 60%.

La disposizione in esame si applica con riferimento ai **lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità obbligatorio o alternativo dopo il 31 dicembre 2023**.

La [circolare Inps n. 57 del 18/04/2024](#) dà finalmente applicazione alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.

DESTINATARI

L'elevazione dell'indennità riguarda **esclusivamente i lavoratori e le lavoratrici dipendenti**, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi, iscritti alla Gestione separata, ecc.)

Sono inoltre esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità entro il 31 dicembre 2023.

NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

La Legge di Bilancio 2024:

- non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l'**elevazione dell'indennità al 60%** della retribuzione anziché al 30% (eccezionalmente all'**80%** per il solo anno 2024) per un **ulteriore mese** rispetto a quello già previsto dalla Legge di Bilancio 2023 ([vedi nostra circolare del 15/06/2023](#)) dei tre spettanti a ciascun genitore, e non trasferibili all'altro;
- si applica anche ai **genitori adottivi o affidatari/collocatari**;
- l'elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i **6 anni di vita** del minore (o entro **6 anni dall'ingresso in famiglia** in caso di adozione o di affidamento);
- interessa **tutte le modalità di fruizione** (intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria).

Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:

1. i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono **indennizzati all'80%** della retribuzione, fino al raggiungimento del **limite di un mese**;



2. i periodi di congedo parentale fruiti, a partire **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024**, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono **indennizzati all'80%** della retribuzione, fino al raggiungimento del **limite di un mese**.
I periodi di congedo parentale di cui al presente punto 2, sempre fino al limite di un mese, se fruiti, **a partire dal 1° gennaio 2025**, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono **indennizzati al 60%** della retribuzione anziché all'80%;
3. i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono **indennizzati al 30%** della retribuzione, fino al raggiungimento del **limite di 9 mesi complessivi** (comprensivo del mese indennizzato all'80% di cui al precedente punto 1 e del mese indennizzato all'80%-60% di cui al precedente punto 2);
4. i restanti periodi di congedo parentale, fino al **limite di 10 o di 11 mesi** (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) **non sono indennizzati**, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Si precisa, infine, che il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

La previsione normativa della legge di Bilancio 2024 interessa **esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023**.

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Ne consegue che il diritto all'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell'80% della retribuzione per l'anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità.

Considerato, inoltre, che l'ulteriore mese di congedo parentale, indennizzato all'80% per l'anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dall'anno 2025, spetta solo ai lavoratori dipendenti, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità.

ESEMPI

Per vedere numerosi esempi di fruizione, vi invitiamo a consultare la [circolare Inps n. 57 del 18/04/2024](#) a partire da pagina 5.



IN SINTESI

	Età del minore	Durata massima	Indennità
1.	Figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione	fino al limite di 1 mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro (genitori che terminano il congedo di maternità e/o paternità dopo il 31 dicembre 2022)	80% della retribuzione (a partire dal 1° gennaio 2023)
2.	Figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione	fino al limite di un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro (genitori che terminano il congedo di maternità e/o paternità dopo il 31 dicembre 2023)	80% (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024) 60% della retribuzione (a partire dal 1° gennaio 2025)
3.	Figli di età inferiore a 12 anni o entro 12 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione	fino al limite di 9 mesi , comprensivo del primo mese indennizzato all'80% e del mese indennizzato al 60% (all'80% per il 2024)	30% della retribuzione
4.	Figli di età inferiore a 12 anni o entro 12 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione	fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi)	30% della retribuzione solo se il genitore interessato ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'a.g.o.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali. Non si rilevano modifiche rispetto alle modalità già in vigore.

Sulla ricevuta rilasciata a seguito della richiesta di congedo non risulta esplicitato se l'indennità deve essere riconosciuta nella misura del 30% o dell'80%-60% con conseguenti ed evidenti difficoltà operative da parte del datore di lavoro riguardo l'individuazione dei periodi indennizzabili all'80%-60% e di quelli indennizzabili al 30%.

Ai fini della corretta gestione/imputazione dei periodi di congedo indennizzati all'80% risulta quindi imprescindibile una richiesta esplicita da parte del lavoratore/lavoratrice di applicazione della predetta percentuale di indennizzo, nonché la conoscenza da parte del datore di lavoro, dei periodi di congedo indennizzati all'80% fruiti dall'altro genitore, nonché periodi già indennizzati presso altri datori.

Nel ringraziare per l'attenzione riservataci, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Donati & Suzzi Associati

**QUALORA IL LAVORATORE INTENDESSE FRUIRE DEI MESI DI CONGEDO RETRIBUITO ALL'80% O 60%,
CHIEDIAMO DI FARCI PERVENIRE LA DICHIARAZIONE ALLEGATA.**





DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO NELLA MISURA DELL'80% anziché 30%.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____ civ. _____ codice fiscale _____, in qualità di lavoratore dipendente del datore di lavoro/ditta _____, codice fiscale _____,

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 359, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e dall'articolo 1, comma 179 della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024)

DICHIARA

- sotto la propria responsabilità di avere diritto alla fruizione del primo mese di congedo parentale retribuito nella misura dell'80% per il periodo previsto dalla Legge di Bilancio 2023
 - dal _____ al _____
 - dal _____ al _____
 - dal _____ al _____
 - dal _____ al _____ (si veda documentazione domanda Inps allegata)
- sotto la propria responsabilità di avere diritto alla fruizione del secondo di congedo parentale retribuito nella misura del 60% (o 80% se fruito nel 2024) per il periodo previsto dalla Legge di Bilancio 2024
 - dal _____ al _____
 - dal _____ al _____
 - dal _____ al _____
 - dal _____ al _____ (si veda documentazione domanda Inps allegata)

Dichiara inoltre:

- che il congedo è richiesto per il figlio c.f. _____
- di essere consapevole che il congedo sia da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento);
- di essere consapevole che il congedo indennizzato all'80% o 60% può spettare in maniera ripartita tra entrambi i genitori, ma in misura complessiva non superiore ad un mese per quello previsto dalla Legge di Bilancio 2023 ed un ulteriore mese per quello previsto dalla Legge di Bilancio 2024;
- di essere consapevole che il congedo possa essere fruito sia in via continuativa, che frazionata, che oraria;
- di essere consapevole che il congedo retribuito all'80%-60% spetta per ciascun figlio;
- di essere consapevole che il congedo indennizzato all'80%-60% non spetta se è già stato totalmente utilizzato presso altri datori di lavoro.

Luogo _____, data _____

In fede
